

L.R. 29 luglio 2021, n. 8: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023" – Oggetto assembleare n. 3586/2021

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

allegata al testo della legge regionale approvata dall'Aula in data 21 luglio 2021

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

TECNICO-FINANZIARIA alla SCHEDA legge regionale "Disposizioni collegate alla legge di assestamento variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023"

Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma del c.d. "federalismo fiscale" prevista dalla legge n. 42 del 2009.

sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell'allegato 4/1 avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", che "le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata altresì la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre "modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR". Analogamente, considerato che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve potersi ammettere la possibilità progetti di legge ad esso collegati con cui disporre di prevedere contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari.

Ciò posto, si è pertanto ravvisata l'opportunità di presentare all'Assemblea legislativa una proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario.

La legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione



della Regione Emilia-Romagna 2021-2023", in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, contiene prevalentemente disposizioni di carattere eterogeneo, volte a modificare ed integrare disposizioni legislative regionali vigenti, aventi riflessi finanziari, per attuare il DEFR e senza comportare nuovi ed ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'articolo detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

CAPO I

Cura del Territorio e dell'Ambiente

Sezione I

Ambiente

Art. 2 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2013

L'articolo in esame interviene sulla legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche) limitatamente al comma 4 dell'articolo 9, per quanto riguarda la composizione della rappresentanza regionale nel Coordinamento tecnico centrale della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna.

La modifica è finalizzata a individuare i rappresentanti della Regione sulla base della competenza per materia e non della denominazione della struttura regionale a cui appartengono, e in quanto tale non comporta effetti di natura finanziaria.

Art. 3 - Inserimento nelle clausole valutative previste da leggi regionali dell'impatto ambientale e del suo effetto rispetto al processo di Transizione ecologica

La disposizione prevede che la Regione possa inserire specifiche disposizioni nelle clausole valutative delle proprie leggi, laddove pertinenti e tenuto conto degli oneri amministrativi, al fine di assicurare adeguati strumenti di valutazione dell'impatto della regolamentazione in materia ambientale delle norme regionali e del loro effetto rispetto al processo di transizione ecologica.

La disposizione, avendo carattere programmatico, non comporta alcun impatto diretto sul bilancio regionale.

Sezione II

Politiche di sviluppo per la montagna

Art. 4 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004

La disposizione in esame interviene con una modifica nel comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 (Legge per la montagna) introducendo la possibilità di una diversa e più ampia finalizzazione delle risorse afferenti al fondo regionale per la montagna, le cui disponibilità rientrano nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 7 "Sviluppo sostenibile territorio montano e piccoli comuni". particolare, si introduce la possibilità di destinare risorse afferenti al Fondo regionale per la montagna per finanziare dei Comuni montani, a favore tesi а ripristinare infrastrutturale condizioni di efficienza con particolare riferimento alla rete stradale d'interesse comunale, a fronte del verificarsi di eventi climatici straordinari.

CAPO II

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa Sezione I

Istruzione e formazione professionale

Art. 5 - Modifica all'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003

La disposizione in esame, che modifica l'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003, prevede l'accreditamento per i centri per l'innovazione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g) della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7, quale condizione di accesso ai finanziamenti. Tale modifica ha lo scopo di consentire una integrazione, ad oggi necessaria, tra centri di formazione professionale ed il sistema regionale della ricerca.

La modifica introdotta non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la norma ha carattere meramente di regolazione, introducendo la possibilità di accreditamento per organismi di rilievo nel sistema della ricerca del territorio.

Art. 6 - Proroga del Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli Anni Scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

La disposizione ha lo scopo di far coincidere la conclusione della programmazione comunitaria nel quadro di vigenza del Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale AA.SS. 2019/20 2020/21 e 2021/22, approvati con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 190 del 20/12/2018, al

fine di garantire continuità alle azioni previste nel medesimo Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020, fino alla approvazione del Programma Operativo relativo alla nuova programmazione comunitaria 2021/2027 prevista al 30 giugno 2023. La presente norma non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Sezione II

Commercio e Turismo

- Art. 7 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016
- Art. 8 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2016
- Art. 9 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016
- **Art. 10 -** Inserimento dell'articolo 12-bis nella legge regionale n. 4 del 2016

Al fine di rafforzare ulteriormente e dare più compiuta attuazione all'obiettivo di integrazione delle istituzioni che operano nel sistema turistico regionale, con conseguente maggiore competitività delle azioni di promozione turistica che ha animato la riforma del sistema di cui alla legge regionale n. 4 del 2016 si unificano, nell'ottica di una unica destinazione, le attività di promozione della Citta Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena con l'introduzione dell'articolo 12 -bis della legge regionale n. 4 che prevede l'istituzione del territorio turistico Bologna-Modena, in relazione al quale si prevedono un Programma coordinato di promocommercializzazione e un Programma turistico di promozione locale, contraddistinti da una unitaria immagine coordinata che faccia riferimento al complessivo territorio di riferimento.

La modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 4 è volta a specificare le funzioni della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena in coerenza con quanto disposto all'articolo 12-bis.

Le modifiche all'articolo 5 comma 3 ed all'articolo 7 comma 3 della legge regionale n. 4 sono finalizzate ad introdurre la possibilità di prevedere nei criteri una programmazione triennale delle attività di promozione turistica nell'ambito dei limiti di spesa autorizzati per i singoli esercizi finanziari dal bilancio triennale

Le modifiche normative proposte non comportano impatti finanziari sul bilancio regionale.

Art. 11 - Incremento per l'anno 2021 della percentuale massima di

contributo concedibile sulla linea di finanziamento di cui alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002.

La crisi del covid -19 ha determinato il blocco dell'attività delle stazioni invernali nel periodo critico di diffusione della pandemia. La crisi del settore è stata oggetto di agevolazioni gestite a livello statale collegate ai mancati introiti nei periodi di chiusura delle stazioni (cd decreto "RISTORI"), tuttavia è necessario prevedere anche un aiuto che abbia come obiettivo le ripartenze delle stazioni, in particolare nella seconda parte dell'anno 2021. Con questa finalità si propone di incrementare, per la sola annualità 2021, la percentuale massima di contributo prevista per la linea di finanziamento riguardante le spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti di cui alla lettera i- bis) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002 portando la percentuale massima di contributo dal 60% fino all'85%, per il solo anno 2021.

La modifica normativa proposta non determina oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione Emilia-Romagna trattandosi di diversa finalizzazione delle risorse disponibili a valere sulla legge regionale n. 17 del 2002.

All'attuazione della presente disposizione pertanto si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2021, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 7 'Turismo', Programma 1 'Sviluppo e la valorizzazione del turismo'.

CAPO III

Cura della Persona, Salute e Welfare

Art. 12 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004

Il presente articolo di legge integra l'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 ("Organizzazione e finanziamento delle Aziende Sanitarie"), aggiungendo il comma 5-bis, avente la seguente formulazione: "5-bis.Limitatamente agli I.R.C.C.S. riconosciuti nell'ambito di Aziende Ospedaliero-Universitarie, il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri: due sono nominati dalla Regione - di cui il presidente scelto d'intesa con l'Università

-, uno dall'Università, uno dal Ministro della salute ed uno dalla competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria".

Scopo del presente articolo di legge è prevedere adeguate modalità di nomina del Consiglio di Indirizzo e Verifica nei casi di I.R.C.C.S. riconosciuti nell'ambito di Aziende Ospedaliero-Universitarie, già presenti nel territorio regionale.

In esito a detta integrazione legislativa che prevede differenti modalità di designazione dei componenti del Consiglio di indirizzo e verifica sarà possibile garantire il più adeguato assetto di governance degli Istituti che operano all'interno delle Aziende Ospedaliero-Universitario, anche a vantaggio di una migliore integrazione fra le attività di assistenza, ricerca e didattica.

Dall'attuazione della norma non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017

La norma interviene sull'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017 che disciplina i "Registri di rilevante interesse regionale", prevedendo l'inserimento, dopo la lettera q bis) del comma 1 del richiamato articolo 6, della nuova lettera q ter), recante l'istituzione del Registro Regionale Epilessia (RREP).

All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Capo IV

Disposizioni ulteriori e finali

Art. 14 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000

La modifica normativa introdotta afferisce alla legge regionale n. 10 del 2000 recante la disciplina dei beni regionali e, segnatamente, alla gestione indiretta di detti beni. Attualmente la disciplina è disposta all'art. 8 della citata legge regionale (recante: forme di gestione indiretta) che prevede l'affidamento, tra l'altro, agli enti locali.

In particolare, il comma 1 bis dell'art. 8, dispone che "la gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata a enti locali, con preferenza alla manifestazione d'interesse proveniente dall'ente territoriale su cui insiste il bene, nonché a Università per finalità pubbliche generali a seguito della manifestazione di interesse e

della redazione di un piano di utilizzo in cui sono evidenziate, oltreché l'uso per il quale il bene viene affidato e la durata dell'affidamento in gestione, anche le risorse economiche per gli eventuali investimenti"

La disposizione in esame prevede la possibilità di un concorso finanziario d'investimento da parte della Regione nella realizzazione dei progetti di valorizzazione dei beni valutati meritevoli per l'affidamento in gestione.

All'attuazione della presente disposizione si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio 2021-2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, destinate alla manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione.

Art. 15 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004

In sede di Parifica 2020 alla sezione "13.4 Addetti agli uffici stampa" la Regione ha assunto l'impegno, al fine di completare il riordino delle funzioni giornalistiche in Regione di adeguare l'art. 26 della LR 28 luglio 2004 n. 17 al fine di "riconsiderare la disciplina legislativa regionale, espungendo quelle norme incoerenti rispetto alla disciplina legislativa statale riconducibile alla materia "ordinamento civile", cui, per Costituzione, è fatta riserva di competenza esclusiva statale.".

La riformulazione dell'art. 26 della LR 17/2004 di cui al presente articolo ha quindi l'unico scopo di adeguare la normativa regionale in materia di esercizio di funzioni giornalistiche espungendo dalla norma qualsiasi riferimento a materie contrattuali

Dal 29 marzo 2020 pertanto qualsiasi dipendente assunto a tempo indeterminato o determinato, anche se inquadrato nelle strutture giornalistiche e quindi con rapporto di lavoro costituito ai sensi dell'art. 63 dello statuto, potrà essere applicato solo il CCNL Funzioni locali e non possono godere di alcun trattamento economico ad personam. Son ovviamente fatti salvi in trattamenti accessori previsti dal CCNL e dal CCDI Funzioni locali ovvero dalle discipline regionali in materia di emolumento unico.

La disposizione di cui al presente articolo non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto ha una natura

prettamente normativa, di esplicito superamento di norme ormai obsolete e non più applicate.

Art. 16 - Entrata in vigore

 ${\tt L'}$ articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.